



COMUNE di LIONI

Provincia di Avellino

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. IANNACONE"-LIONI
Prot. 0001391 del 26/02/2021
08-01 (Entrata)

ORIGINALE

Registro Generale n. 7

ORDINANZA DEL:

N. 4 DEL 26-02-2021

Oggetto: Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs 267. Chiusura delle attività educative e didattiche in presenza di tutte le scuola di ogni ordine e grado per il giorno 27 Febbraio

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di febbraio, Il Sindaco GIOINO YURI

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs 267. Chiusura delle attività educative e didattiche in presenza di tutte le scuola di ogni ordine e grado per il giorno 27 Febbraio

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Lioni;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che "All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto);

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19 ed in particolare l'ordinanza n. 2 del 16.01.2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.

DATO ATTO che il dirigente scolastico Comprensivo Statale N. Iannaccone con nota prot-1390 del 26.02.2021, ha comunicato la positività di due docenti della scuola Primaria di Lioni;

CONSIDERATO che sul territorio comunale si registrano comunque, ancora nuovi casi di infezione da Covid-19, in particolare di giovane età, così come risulta anche nei comuni vicini;

RAVVISATO che il centro operativo comunale, composto anche da personale medico e da volontari, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio comunale, ha ritenuto necessario che si dispongano, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione del rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19 ed in particolare di sospendere per il giorno 27.02.2021 la sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole presenti sul territorio del nostro Comune;

CONSIDERATO l'evolversi dell'attuale situazione epidemiologica ed in particolare il carattere peculiarmente diffusivo dell'epidemia che impone al Sindaco di adottare ogni opportuno provvedimento a tutela della Salute dei propri cittadini e per questo, sentita la dirigenza scolastica, ;

RITENUTO OPPORTUNO sospendere l'attività didattica in presenza di tutte le scuole presenti sul territorio del Comune di Lioni, per il giorno 27 Febbraio ;.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

RITENUTO necessario disporre la chiusura delle attività educative e didattiche in presenza di tutte le scuole presenti in Lioni, nel giorno 27 febbraio 2021;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

VISTO il Piano di protezione comunale vigente;

RICHIAMATI l' Ordinanza R.le n. 02 del 16.01.2021 , la Legge 833/1978; - l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

per tutto quanto in premessa esposto, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto a titolo cautelare e precauzionale al fine di scongiurare il rischio di ulteriore contagio, la chiusura dell'attività didattica in presenza di tutte le scuola di ogni ordine e grado , per il giorno 27 febbraio.

RACCOMANDA

la cittadinanza, soprattutto in questo momento, ad adottare le misure di contenimento della epidemia da Covid-19 nonché l'osservare delle norme igienico sanitarie di cui all'Allegato 4 al DPCM 26/04/2020, a cui integralmente si rinvia in particolare di indossare sempre le mascherine protettive rispettando le distanze sociali interpersonali di almeno un metro;

DISPONE –

che il presente provvedimento entri in vigore a far data dal 27 febbraio 2021;

-che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, alla Direzione Generale dell'ASL di Avellino, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O., al Responsabile del Settore Vigilanza e Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale N. Iannaccone, Dirigente Scolastico dell'Istituto L. Vanvitello;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania TAR sez. SA, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

La presente viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
GIOINO YURI

Il sottoscritto Messo Comunale ,

A T T E S T A

Che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi
a partire, dal al

Lioni,

**IL MESSO COMUNALE
CASTAGNO GERARDINA**